

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CORPO MUSICALE S. CECILIA

COSTITUZIONE E DURATA

ART. 1

E' costituita in Veduggio con Colzano una Associazione Culturale, senza fini di lucro, denominata:

CORPO MUSICALE S. CECILIA

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

La sede legale della Associazione è sita in Viale Segantini a Veduggio con Colzano (Mi) presso i locali della Parrocchia San Martino.

ART.2

L'Associazione, avendo finalità culturali, artistiche e ricreative, è assolutamente apartitica.

L'Associazione si ritiene autonoma per quanto riguarda le scelte artistiche e culturali, pur restando ancorata ai valori cristiani quali patrimonio culturale e morale della stessa.

L'Associazione è regolamentata dal presente Statuto e, per quanto qui non previsto, dalle norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute (art.36 e segg. del C.C.).

SCOPI

ART.3

Scopo dell'Associazione è quello di sviluppare, promuovere e diffondere la cultura musicale, secondo la visione cristiana dell'uomo e dell'arte, mediante la produzione, promozione e organizzazione di spettacoli musicali, la partecipazione a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, ecc. promosse dalla stessa Associazione o da enti, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza, la promozione di incontri, conferenze e dibattiti attraverso cui valorizzare la cultura musicale, rinsaldare i vincoli di amicizia e di collaborazione tra i Soci, educare alla civile convivenza, al rispetto delle persone e delle idee, favorire la creatività ed il pieno sviluppo delle attitudini dei Soci; l'organizzazione di attività didattiche aperte a tutti, mediante corsi, scuole, seminari musicali, proponendo l'esperienza musicale come ottima occasione di aggregazione, soprattutto in ambito giovanile.

Art.4

L'Associazione non ha scopo di lucro; base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato.

Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione potrà avvalersi di rimborsi spese e/o elargizioni che saranno destinate unicamente al raggiungimento dello scopo sociale.

ORGANI

ART.5

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

ART.6

Sono Soci tutti coloro che collaborano direttamente allo svolgimento dell'attività della Associazione e che abbiano compiuto il 16° (sedicesimo) anno d'età, nonché tutti gli allievi che ne abbiano fatto richiesta.

ART.7

L'elenco dei soci è aggiornato periodicamente dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di Socio può avvenire per dimissioni o per espulsione decretata dalla Assemblea dei Soci nel caso di mancata osservanza degli scopi dell'Associazione.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio motivato è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

ART.8

Nessun Socio può, a nessun titolo, pretendere compensi di qualunque specie per la propria partecipazione all'attività dell'Associazione.

E' fatto inoltre divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.9

L'Assemblea è composta dalla totalità dei Soci. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con funzioni di verbalizzatore.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente, oppure dietro richiesta scritta di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci. L'Assemblea viene convocata mediante affissione presso la sede sociale di avviso di convocazione per un periodo non inferiore a gg. 8.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

In caso di votazioni su singoli argomenti, gli stessi sono approvati con la maggioranza semplice dei presenti.

ART.10

Compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo e provvedere ad eventuali integrazioni in caso di dimissioni;
- approvare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito ad eventuali espulsioni di soci.

ART.11

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 9 consiglieri che vengono eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 3 (tre) anni.

Al proprio interno esso elegge un Presidente ed un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina, inoltre, i responsabili delle varie attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato verbalmente su iniziativa del Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice-Presidente, o quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

In caso di votazioni sui singoli argomenti, gli stessi sono approvati con la maggioranza semplice dei presenti.

ART.12

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- attuare le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- programmare l'attività dell'Associazione;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- aggiornare il libro dei Soci;
- mantenere rapporti con enti, associazioni e gruppi;
- designare propri rappresentanti in seno a Enti pubblici e privati, Istituzioni e Associazioni qualora se ne ravvisi l'opportunità.

ART.13

Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono eletti nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo.

ART.14

Compiti del Presidente sono:

- coordinare le attività dell'Associazione e porre in atto le decisioni del Consiglio Direttivo;
- rappresentare legalmente l'Associazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice-Presidente.

PATRIMONIO

ART.15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività culturali e musicali;
- dai rimborsi spese e/o da elargizioni derivanti dalla organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni inerenti lo scopo sociale;
- dai beni materiali e attrezzature necessarie al raggiungimento dello scopo sociale;
- dalle eventuali quote associative, determinate dal Consiglio Direttivo;
- da contributi di persone, enti e associazioni a qualunque titolo elargiti.

ART.16

L'esercizio sociale ha inizio il 1 (primo) gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.17

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci.

ART.18

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci all'unanimità.

La stessa delibererà sulla destinazione del patrimonio sociale, che non potrà essere distribuito tra i soci ma sarà devoluto ad altro ente o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART.19

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile nonché alle altre norme in materia.

VEDUGGIO CON COLZANO, 20 SETTEMBRE 2006